

## **Il credito agrario: opportunità e vantaggi delle garanzie dirette rilasciate dalla SGFA**

a cura di Giuseppe Demauro

### **Premessa**

La difficoltà di reperire risorse finanziarie da destinare alla gestione delle attività delle imprese agricole da sempre caratterizzate da un livello di rischiosità maggiore vista la redditività spesso dipendente da fattori difficilmente prevedibili (es. atmosferici), può essere contenuta attraverso il ricorso alle garanzie rilasciate dalla SGFA.

La SGFA - Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare - gestisce per conto dell'ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - l'attività di rilascio di garanzie, cogaranzie e controgaranzie a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine a favore di imprenditori agricoli, secondo quanto previsto dal decreto del 22 marzo 2011 del Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sin dal 6 aprile 2012, sono operative le nuove disposizioni regolamentari per il rilascio delle anzidette garanzie, in sostituzione di quelle precedentemente in vigore.

In estrema sintesi, le nuove disposizioni hanno:

- φ ampliato le operazioni garantibili;
- φ previsto la possibilità di rateizzare la commissione di garanzia;
- φ introdotto una maggior trasparenza delle condizioni praticate.

Si evidenzia che la garanzia diretta ISMEA è protetta dalla controgaranzia dello Stato e che, di conseguenza, ai finanziamenti in questione la banca può essere applicato un fattore di ponderazione pari a zero, ai fini della disciplina sia dei coefficienti di solvibilità sia della concentrazione dei rischi: ciò significa che per la banca il rischio di tali operazioni di finanziamento è assolutamente nullo.

Come sancito dalle Disposizioni regolamentari, si evidenzia che la garanzia diretta non può essere rilasciata per importi superiori al limite massimo assoluto per medesimo soggetto garantibile

di complessivi € 1.000.000 per le micro e piccole imprese ed € 2.000.000 complessivi per le medie imprese.

La garanzia rilasciata non può in ogni caso coprire più del 70% dell'importo finanziato; la percentuale si eleva all'80% nel caso di giovani agricoltori.

Sono garantibili i finanziamenti destinati alle attività agricole e a quelle connesse esercitate da imprenditori agricoli (ex art.1 D.lgs. 18/5/01 n.228) finalizzati:

- φ alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario;
- φ alla costruzione e all'acquisizione di beni immobili finalizzati allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse, nonché al loro miglioramento ivi compreso l'acquisto di beni e servizi destinati a incrementare il livello di sicurezza degli addetti;
- φ all'acquisto di nuove macchine e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse;
- φ alla ristrutturazione dei debiti aziendali e alla trasformazione a lungo termine di precedenti passività bancarie "in bonis" ovvero scadute da non oltre sei mesi;
- φ all'acquisto di beni e servizi destinati all'attività produttiva dell'impresa agricola;
- φ alla ricostituzione della liquidità ovvero all'aumento del capitale aziendale.

Possono fruire della fideiussione le imprese prive di garanzie sufficienti (a giudizio della Banca), qualificate micro, piccole e medie nella Raccomandazione 03/361/CE.

Il costo della fideiussione viene definito sulla base ed in applicazione del sistema di rating adottato dalla SGFA<sup>1</sup>. A titolo puramente indicativo, segnaliamo che il costo medio sul debito garantito è pari allo 0,40% annuo.

### **Natura della garanzia diretta ISMEA e forme tecniche di attivazione**

Gli strumenti di garanzia diretta attivati da ISMEA per il tramite di SGFA sono diretti a favorire l'accesso al credito delle aziende agricole attraverso l'abbattimento degli spread e la riduzione del patrimonio di vigilanza delle banche richiesto da Basilea 2, oltre a proteggere le Banche dal rischio di credito per la quota garantita.

La garanzia diretta si distingue in tre differenti tipologie:

#### ***1. Fideiussione***

La Fideiussione è rilasciata dalla SGFA – previa specifica istruttoria di merito – ai soggetti beneficiari, per le finalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia e nel caso in cui il soggetto beneficiario richiedente non disponga di garanzie tali da assistere integralmente il finanziamento richiesto.

---

<sup>1</sup> A titolo puramente indicativo, segnaliamo che il costo medio sul debito garantito è pari allo 0,40% annuo.

La Fideiussione è richiesta ad SGFA da parte del soggetto beneficiario per il tramite della banca finanziatrice che inoltra la documentazione necessaria per il rilascio.

In virtù della fideiussione, la banca finanziatrice può ottenere, in seguito all'inadempimento del debitore principale e su richiesta alla SGFA, il pagamento da parte della stessa SGFA della somma garantita.

## ***2. Cogaranzia***

SGFA rilascia la cogaranzia, affiancandola ad altra analoga rilasciata da un confidi agricolo.

La richiesta di cogaranzia deve essere effettuata da parte del soggetto beneficiario alla SGFA, per il tramite del confidi agricolo che inoltra alla SGFA la documentazione necessaria al rilascio della cogaranzia.

Analogamente alla fideiussione, la banca finanziatrice può ottenere, in seguito all'inadempimento del debitore principale e su richiesta alla SGFA, il pagamento da parte della stessa SGFA della somma garantita.

## ***3. Controgaranzia***

La controgaranzia è prestata dalla SGFA su richiesta di un confidi agricolo – previa specifica istruttoria di merito – a fronte degli impegni per garanzia da questo assunti in favore dei soggetti beneficiari, per finalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia.

La controgaranzia della SGFA protegge la Banca dal rischio di inadempimento del confidi, garante principale.

## **La GCard**

SGFA ha realizzato una lettera di garanzia (GCard) che permetta alle imprese di conoscere il costo minimo e massimo della garanzia (con una divergenza che è attualmente del 20%, a seconda delle caratteristiche legate alla garanzia); il soggetto che invia la richiesta GCard può essere anche diverso dalla Banca o Confidi, può essere un CAF, CAA, Camera di commercio, patronato, organizzazione professionale o un consulente.

Qualora la Banca risulti eccezionalmente interessata alla richiesta della GCard per conto del cliente, sono da acquisire informazioni ridotte rispetto alla procedura standard di implementazione della piattaforma informatica..

## **Riduzione di prezzo in presenza di garanzia ISMEA**

E' stato espressamente introdotto l'obbligo per la banca di indicare – oltre alle condizioni praticate – quelle che avrebbe praticato in caso di assenza di garanzia ISMEA.

Al fine di ottemperare al disposto normativo, è prevista la seguente riduzione degli spread previsti per le singole tipologie di intervento garantito:

1. Garanzia ISMEA > 50% – riduzione dello 0,20%
2. Garanzia ISMEA < 50% (minimo 30%) – riduzione di 0,10%

### **Finanziamenti garantibili**

I finanziamenti oggetto di garanzia a breve, medio e lungo termine rivolti alle imprese agricole di cui all'art. 1 del D.lgs. 18/5/01, n. 228, finalizzati ad incrementare la competitività del comparto agricolo sono quelli diretti tra l'altro:

1. alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario, di miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi produttivi e dell'organizzazione delle attività di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ivi comprese tipologie di finanziamento come l'acquisto di quote latte e di bestiame, nonché quelle destinate alla crescita e in generale per lo sviluppo delle imprese;
2. alla costruzione, acquisizione, ampliamento, ristrutturazione o al miglioramento di beni immobili per lo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse, ivi compreso l'acquisto di beni e servizi destinati ad incrementare il livello di sicurezza degli addetti;
3. all'acquisto di nuove macchine e attrezzature destinate allo svolgimento, al miglioramento, al potenziamento strutturale e all'innovazione tecnologica delle attività agricole e di quelle connesse, nonché ad interventi per la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione tecnologica, la valorizzazione commerciale dei prodotti e la produzione di energia rinnovabile;
4. alla ristrutturazione dei debiti aziendali e trasformazione a lungo termine di precedenti passività bancarie "in bonis" ovvero scadute da non oltre sei mesi; le passività scadute da oltre sei mesi possono essere trasformate prima del passaggio a sofferenza presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e per le quali sia stata adottata una formale delibera di consolidamento da parte di una banca;
5. all'acquisto di beni e servizi destinati all'attività produttiva agricola;
6. alla ricostituzione della liquidità ovvero all'aumento del capitale aziendale.

L'elenco delle finalità ha carattere inderogabile e l'esplicitazione delle medesime deve essere effettuato tanto nella domanda di finanziamento (di cui meglio si dirà appresso), quanto nel contratto di finanziamento, che dovrà pertanto essere formalizzato in termini di "mutuo di scopo".

### **Soggetti garantibili**

Imprese agricole prive di garanzie sufficienti (a giudizio della banca) qualificate come micro, piccole e medie nella Raccomandazione 03/361/CE della Commissione Europea.

### **Limiti**

La garanzia diretta non può essere rilasciata per importi superiori al limite massimo assoluto per medesimo soggetto garantibile di complessivi 1.000.000 di € per le micro e piccole imprese e di complessivi 2.000.000 di € per le medie imprese.

La garanzia rilasciata non può, come già sopra accennato, coprire più del 70% dell'importo finanziato; la predetta percentuale si eleva all'80% nel caso di giovani agricoltori che hanno non più di 40 anni.

La fideiussione è concessa in alternativa alla garanzia sussidiaria (ex F.I.G.), limitatamente alla quota garantita; la quota non garantita è soggetta alla trattenuta dovuta per la garanzia sussidiaria (ex F.I.G.); essa si riduce proporzionalmente al debito residuo in essere, in modo che il rapporto tra debito residuo e garanzia rimanga costante nel corso della durata dell'operazione.

E' rilasciata con beneficio della divisione ex articolo 1947 c.c. ed è pertanto prestata solamente in favore della banca finanziatrice ed è escutibile solamente da questa ultima (o da soggetto cessionario autorizzato), con esclusione di altro soggetto in deroga all'articolo 1954 del c.c.

### **Richiesta di fideiussione alla S.G.F.A. e documentazione a corredo**

L'impresa inoltra alla S.G.F.A. in via telematica, per il tramite della banca, la richiesta di rilascio di fideiussione; sarà pertanto necessario produrre e consegnare alla banca la seguente documentazione:

1. Domanda di finanziamento (completa dei previsti allegati). Tutti i dati richiesti dal modello dovranno essere compilati con assoluta fedeltà, senza tralasciarne alcuno, in quanto devono essere trasmessi alla S.G.F.A. per l'implementazione della piattaforma informatica funzionale all'attribuzione del rating e all'ottenimento della garanzia. La domanda dovrà essere sottoscritta dall'imprenditore con firma apposta in modo chiaro e leggibile.
2. Integrazione dati della domanda di finanziamento, a firma della Filiale proponente.
3. Per le imprese con obbligo di bilancio, copia degli ultimi tre bilanci di esercizio regolarmente approvati; nel caso di imprese senza obbligo di bilancio, copia delle ultime due denunce dei redditi e delle ultime due denunce IVA; per le imprese in attività da meno di due anni, ovvero per le imprese di nuova costituzione, i bilanci, le dichiarazioni e le denunce disponibili.

4. Copia visure alla centrale rischi di Banca d'Italia, rilevate entro i 30 giorni precedenti alla delibera del finanziamento, ovvero, in mancanza di delibera, alla richiesta della garanzia. Oltre alle visure elaborate dal sistema informatico della Banca, è necessario (per espressa disposizione della SGFA) che l'impresa richiedente faccia istanza alla filiale della Banca d'Italia più vicina per ottenere la propria visura aggiornata alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e trasmettere tale documento alla Banca, non appena le viene rilasciato dalla Banca d'Italia.
5. Documentazione dalla quale risulti l'assenza di procedure esecutive, iscrizioni pregiudizievoli e protesti in capo all'impresa richiedente. I dati in questione sono anche desumibili dal certificato di iscrizione al R.I. (rilasciato da non oltre un mese rispetto alla data di richiesta di rilascio della garanzia) per quanto attiene le procedure concorsuali e da un'interrogazione aggiornata del sistema delle CCIAA per quanto attiene le iscrizioni pregiudizievoli ed i protesti.
6. per le richieste di garanzia di importo superiore a € 100.000, elenco degli impegni di firma, rilasciati ed ottenuti, dall'impresa, in essere al momento della richiesta di garanzia e con indicazione dell'importo garantito e delle scadenze dell'impegno.
7. Dichiarazioni sostitutive di atto notorio relative alla richiesta di contributo in abbattimento della commissione di garanzia in ambito de minimis, limitatamente ai giovani agricoltori.
8. Copia del provvedimento di concessione dell'agevolazione pubblica, ove previsto.

### **Esito dell'istruttoria**

La SGFA, entro 15 giorni dall'arrivo delle richieste, comunica alla banca:

1. la procedibilità della domanda di garanzia e l'ammissione all'istruttoria di merito;
2. la improcedibilità della domanda di garanzia;
3. la necessità di integrazione di dati, notizie e/o documenti. In tal caso:
  - a. occorre provvedere entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione a pena di improcedibilità;
  - b. la SGFA, entro i successivi 15 giorni dalla ricezione della integrazione, comunica la decisione sulla procedibilità della domanda.

### **Improcedibilità delle richieste della garanzia**

Risultano improcedibili le richieste:

- a) con modalità diverse da quelle precedentemente indicate;
- b) non completate entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione la richiesta di integrazione dati, notizie e documenti.
- c) per operazioni già deliberate dalla banca, ove la richiesta non venga presentata entro 60

giorni dalla data della delibera di concessione del finanziamento.

### **Termini per il rilascio della garanzia**

Le richieste di garanzia sono deliberate entro 30 giorni decorrenti dalla data della comunicazione del Garante della procedibilità della domanda, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o completamento delle richieste di garanzia.

### **Proposta ed accettazione della garanzia**

Entro i 10 giorni successivi alla delibera, il Garante invia alla Banca, comunicazione di proposta di rilascio della garanzia; una copia della stessa deve essere restituita alla SGFA debitamente sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante della impresa finanziata entro 30 giorni dal suo ricevimento, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax.

Trascorso inutilmente tale ultimo termine, la proposta si intende come irrevocabilmente non accettata.

L'erogazione del finanziamento deve avvenire entro i 180 giorni successivi alla accettazione della proposta di rilascio della garanzia.

In considerazione di tale lasso di tempo si rende necessario verificare preliminarmente alla stipula dell'atto e alla conseguente erogazione del finanziamento che le condizioni alla base della positiva valutazione della richiesta non abbiano subito variazioni (situazione rilevabile dalla più recente centrale rischi e eventuali pregiudizievoli e protesti).

### **Commissione di garanzia**

A fronte della prestazione del Garante, l'impresa finanziata deve corrispondere allo stesso, per il tramite della banca finanziatrice, una commissione di garanzia.

L'importo della commissione è definito in funzione dell'attribuzione del rating che SGFA assegna all'impresa richiedente, sulla base del piano di ammortamento definitivo.

In aggiunta alle commissioni eventualmente percepite dalla banca, la medesima è tenuta a versare alla SGFA una commissione pari a 100,00 € per ogni richiesta di garanzia avanzata.

La commissione viene trattenuta dalla Banca finanziatrice in occasione della prima erogazione del finanziamento garantito.

Le commissioni trattenute dalla Banca in ciascun trimestre solare devono essere versate al garante entro 30 giorni dal termine del trimestre di riferimento, con valuta ultimo giorno del trimestre stesso.

Per i versamenti tardivi, da effettuare – pena nullità della garanzia – entro i 60 giorni successivi al trimestre di riferimento, sono dovuti alla SGFA interessi di mora dall'ultimo giorno utile a quello dell'effettivo accredito, nella misura del tasso legale tempo per tempo vigente.

### **Rateizzazione del pagamento della commissione di garanzia**

La rateizzazione della commissione è possibile laddove ricorrano tutte (nessuna esclusa) le seguenti condizioni:

1. rapporto tra commissione una tantum ed importo del finanziamento  $\geq 3,00\%$ ;
2. durata del finanziamento  $\geq$  cinque anni;
3. importo della commissione una tantum  $\geq 10.000$  €
4. periodicità delle rate di ammortamento: annuale o semestrale

E' possibile prevedere il preammortamento nell'ambito di un'operazione di mutuo e tale eventualità è connessa alla realizzazione di un investimento per stati di avanzamento lavori.

In tal caso, la commissione deve essere liquidata dalla banca entro i 30 giorni successivi il trimestre solare nel quale ha avuto luogo l'erogazione della prima quota di finanziamento e la banca opererà la trattenuta in sede di erogazione di tale quota.

Tale commissione di garanzia è definita come provvisoria e viene quantificata come due annualità di rischio per l'intero importo originariamente indicato come richiesta di garanzia.

Eseguito il riscontro dell'avvenuto pagamento della commissione provvisoria, l'iter può proseguire con due diverse modalità:

a) nel caso in cui il finanziamento non si "consolidi" entro un anno dalla prima erogazione, la banca dovrà trattenere al soggetto garantito e liquidare come sopra definito una nuova commissione provvisoria, quantificata come una annualità di rischio sul primo importo di garanzia;

b) nel caso in cui il finanziamento si "consolidi" ed entri quindi in ammortamento, la banca dovrà comunicare il piano di ammortamento definitivo al Garante. Il sistema informatico del Garante procede al ricalcolo della commissione di garanzia che di conseguenza può risultare cambiata in relazione alla nuova durata/periodicità del finanziamento.

### **Contributi per abbattimento della commissione di garanzia**

Il Ministero delle Politiche Agricole al fine di favorire l'accesso al credito bancario delle imprese agricole, ha stanziato alcune risorse da utilizzare, nel rispetto del regime "de minimis" (i contributi de minimis, in agricoltura, sono cumulabili entro il limite di € 7.500 nei tre anni), ad abbattimento dei costi delle commissioni di garanzia dovute per il rilascio della garanzia a prima richiesta ISMEA.

In particolare, possono accedere alle agevolazioni i Giovani Imprenditori, anche in forma associata, di cui al Regolamento CE n. 1698/2005 e agli articoli 1 e 2 della Legge 441/98 titolari di imprese per lo svolgimento di attività agricole connesse e collaterali.

Nel caso la commissione sia totalmente abbattuta dal contributo, la garanzia si intende perfezionata con la segnalazione, da parte della Banca o Confidi, dell'avvenuta erogazione del finanziamento.



Nel caso la commissione di garanzia sia abbattuta parzialmente, la garanzia si intende perfezionata con il versamento della parte di commissione rimasta in carico all'impresa agricola

### **Nullità della garanzia**

La garanzia è nulla qualora:

- a) sia stata concessa sulla base di dati, documentazione o notizie mendaci ovvero risultati inesatti o reticenti per dolo o colpa grave della banca;
- b) siano trascorsi oltre 180 giorni tra la data di accettazione della proposta di rilascio della garanzia e la data di valuta della prima erogazione del finanziamento;
- c) intervengano variazioni dei termini o delle modalità di erogazione ovvero di ammortamento del finanziamento, relativamente ai quali il Garante non abbia espressamente manifestato il proprio assenso, con esclusione di quelli indipendenti dalla volontà della banca;
- d) non pervenga al garante il versamento della commissione (una tantum o singola rata, in caso di rateizzazione) e/o dei relativi interessi, entro 60 giorni successivi alla chiusura del trimestre solare nel quale ha avuto luogo la prima erogazione del finanziamento garantito.

La garanzia è inefficace nel caso in cui il versamento della commissione avvenga successivamente al verificarsi dell'inadempimento dell'impresa finanziata, fatto salvo il caso in cui l'inadempimento sia sorto prima della scadenza del termine di cui al precedente punto d)

### **Variazioni di importo del finanziamento garantito**

Qualora nel tempo intercorrente fra l'emanazione della proposta di rilascio e l'erogazione del finanziamento, intervengano variazioni in aumento (quali ad esempio il consolidamento degli interessi di preammortamento) od in diminuzione dell'importo del finanziamento precedentemente comunicato, il soggetto richiedente deve darne comunicazione al Garante, almeno cinque giorni lavorativi prima dell'atto definitivo di concessione del finanziamento, che provvederà ad adeguare l'importo della garanzia inizialmente rilasciata, onde procedere alla riformulazione del calcolo della commissione di garanzia.

In caso di aumento dell'importo del finanziamento, resta fermo l'importo originario della garanzia rilasciata dal garante, riducendosi conseguentemente il rapporto fra garanzia prestata e finanziamento erogato; tale nuovo valore percentuale non varia per l'intera durata del finanziamento.

In caso di riduzione del finanziamento, resta fermo il rapporto fra garanzia rilasciata ed importo del finanziamento, riducendosi conseguentemente il valore della garanzia rilasciata.

Trascorso inutilmente il predetto termine, l'importo della garanzia resta fermo alla misura originaria.

### **Variazioni del contratto**

Ai fini della conferma della garanzia, i soggetti richiedenti, per ogni operazione ammessa, devono chiedere il preventivo assenso del Garante per la variazione:

- a) delle garanzie poste a presidio del finanziamento;
- b) della titolarità del credito;
- c) della titolarità del debito, con esclusione dei casi di cui alla successiva lettera b).

La banca deve altresì comunicare al Garante:

- a) la revoca di eventuali contributi pubblici concessi all'impresa finanziata;
- b) la variazione della titolarità del debito per cause indipendenti dalla volontà delle parti contrattuali (es. successioni mortis causa);
- c) azioni giudiziarie e/o amministrative, di cui siano venuti a conoscenza, che possano incidere negativamente sull'assetto patrimoniale del soggetto garantito (es. sequestri, espropriazioni).

### **Cessioni del finanziamento garantito**

La cessione del credito afferente il finanziamento garantito effettuata in favore di soggetti diversi da banche o intermediari, così come definiti all'articolo 1 del decreto, comporta la decadenza della garanzia.

### **Richiesta di escussione**

La richiesta di escussione della garanzia deve essere inoltrata dalla banca entro 365 giorni dal primo inadempimento e, comunque, a seguito della dichiarazione di decadenza del debitore del beneficio del termine.

Al garante deve essere inoltrata copia della costituzione in mora dell'impresa debitrice.

E' facoltà del Garante chiedere, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di escussione ulteriori dati, documentazione e notizie da far pervenire entro i successivi 30 giorni.

Il mancato rispetto dei termini indicati è causa di decadenza della garanzia.

### **Determinazione della perdita liquidabile**

Infine si evidenzia che l'importo della perdita che la SGFA può rimborsare, nelle percentuali degli impegni assunti in sede di concessione della garanzia, è così determinato:

- a) debito residuo determinato alla data dell'ultima rata pagata prima dell'inadempimento, al netto di eventuali contributi pubblici o versamenti a deconto;
- b) relativi interessi contrattuali nella misura vigente alla stessa data, decorrenti da tale ultima rata a quella di dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine.

8 settembre 2013

Demauro Giuseppe